



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

Area Tecnica

Ufficio Vincolo Idrogeologico

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL VINCOLO IDROGEOLOGICO

(L.R.T. 39/2000 e D.P.G.R. 48/R)

(Approvato con Delibera C.C. n. 75 del 25/11/2004)

INDICE

Art. 1 -	Ambito di applicazione.....	Pag. 3
Art. 2 -	Modalità di presentazione - Documentazione da allegare alle domande di "Autorizzazione", di "Sanatoria" e alle "Dichiarazioni di Inizio Lavori" (D.I.L.) per opere e movimenti di terreno.....	Pag. 3
Art. 3 -	Elenco delle Tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata	Pag. 8
Art. 4 -	Disciplina dei procedimenti amministrativi - Richiesta di documentazione integrativa - Sospensione dei termini.....	Pag. 17
Art. 5 -	Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera.....	Pag. 19
Art. 6 -	Modulistica.....	Pag. 20
Art. 7 -	Norme Transitorie.....	Pag. 20

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia soggetto al Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 e dalla Legge Forestale L.R.T. 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni (in seguito "Legge Forestale"), ed è redatto nel rispetto dell'art.40 e successivi della stessa legge e del suo Regolamento di Attuazione, approvato con D.P.G.R. del 08/08/2003 n. 48/R (di seguito "Regolamento Forestale").

Art. 2

Modalità di presentazione - Documentazione da allegare alle domande di "Autorizzazione" di "Sanatoria" e alle "Dichiarazioni di Inizio Lavori" (D.I.L.) per opere e movimenti di terreno

Le domande di Autorizzazione e le Dichiarazioni di Inizio Lavori (D.I.L.) sono presentate su apposita modulistica, predisposta dall'Amministrazione Comunale ai sensi del successivo articolo 6, al seguente Ufficio:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le domande possono essere sottoscritte dal richiedente davanti al personale addetto al ricevimento delle stesse, oppure possono essere trasmesse per posta o consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune, allegando fotocopia del documento d'identità del richiedente stesso. Le domande devono contenere tutte le informazioni relative alle generalità del richiedente e quant'altro previsto per gli aspetti generali dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Le domande stesse possono riguardare le "Autorizzazioni" e i "Pareri in Sanatoria", come di seguito meglio specificato. Altresì, sempre nel presente articolo, sono indicate le modalità per la presentazione all'Amministrazione Comunale delle Dichiarazioni di Inizio Lavori.

a) **AUTORIZZAZIONI**

1. Chi intenda ottenere l'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere di cui all'art. 101 del vigente Regolamento Forestale, deve presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione in duplice copia:

- RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art.71 del Regolamento Forestale, più n.2 marche da bollo, del valore legale corrente, da apporre una sull'originale della richiesta e una necessaria per il provvedimento finale.
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente;
- COROGRAFIA in scala 1:25.000 con ubicazione dei luoghi in esame;
- ELENCO PARTICELLE CATASTALI e localizzazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE;
- CARTOGRAFIA DI DETTAGLIO su estratto della CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.) in scala 1:5.000, con individuazione puntiforme dell'intervento;
- RELAZIONE GEOLOGICA redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e succ. integr. e mod. ed in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento Forestale, che contenga:
 - I. inquadramento geologico-geomorfologico dell'area di intervento e di un suo congruo intorno, con particolare definizione:
 - 1) dell'assetto idrogeologico dell'area,
 - 2) dell'ambiente geomorfologico di appartenenza,
 - 3) della presenza o meno di processi gravitativi attivi e/o quiescenti e/o inattivi;
 - II. stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico,
 - III. stralcio della cartografia "proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico" (cartografia approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n°58 del 28/04/1999 e successive integrazioni o modifiche),
 - IV. verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico",
 - V. valutazione della compatibilità tra gli interventi in progetto ed il contesto idrogeologico-ambientale della zona investigata,
 - VI. dichiarazione della fattibilità dell'intervento.

- PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - I. piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,
 - II. individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti,
 - III. stralcio di P.R.G. comunale.
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate dal tecnico.

2. Per le opere esistenti o già approvate ai fini idrogeologici interessate da variante in corso d'opera, modifiche ai fabbricati concessionati, ecc..., oltre a quanto previsto al punto 1), dovrà essere indicato l'atto di riferimento e fornita la sovrapposizione fra stato attuale e modificato con evidenziazione in colore rosso per riporti di terreno ed ampliamenti, ed in colore giallo per sterri e demolizioni. Il progetto deve essere redatto in modo tale da rendere chiaramente intelligibile la natura e la portata degli interventi proposti rispetto all'andamento naturale del terreno ed alla vegetazione ivi insistente.

3. Nel caso in cui la realizzazione dell'opera prevista comporti anche la trasformazione del bosco per un superficie superiore ai 2000 metri quadrati, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della Legge Forestale e all'art. 81 del Regolamento Forestale, deve essere acquisito, a carico dell'interessato, anche il prescritto Nulla Osta dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto.

4. La realizzazione di nuova pavimentazione deve garantire il mantenimento della superficie permeabile pari ad almeno il 40% della superficie fondiaria in base agli indici di superficie coperta di zona, intendendo per superficie permeabile quella non impegnata da costruzioni e che, comunque, consenta l'assorbimento delle acque meteoriche.

b) PARERI IN SANATORIA

Per le domande oggetto di parere in sanatoria per opere realizzate in assenza della prescritta Autorizzazione o della Dichiarazione di Inizio Lavori ai fini del vincolo idrogeologico, presentate ai sensi dell'art.32 della Legge n.47/85, dell'art.39 della Legge n.724/94, dell'art. 37 della Legge Regionale Toscana n.52/99 o in funzione di successive normative in materia di Condonò Edilizio, dovranno essere presentati, oltre alla documentazione di cui alla precedente lettera a), gli elaborati relativi allo stato attuale e allo stato originario dell'opera oggetto di sanatoria.

Le domande dovranno essere corredate anche della dimostrazione dell'effettuato pagamento della sanzione amministrativa elevata ai sensi del Titolo V, Capo IV della Legge Forestale, tramite presentazione dell'attestazione di pagamento della sanzione stessa.

c) DICHIARAZIONI INIZIO LAVORI

Chi intenda presentare la Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.) per le tipologie di intervento previste all'art. 100 del vigente Regolamento Forestale, deve presentare all'Amministrazione Comunale la seguente documentazione in duplice copia:

- DICHIARAZIONE INIZIO LAVORI (D.I.L.), firmata dal proprietario o dall'avente titolo ai sensi dell'art.71 del Regolamento Forestale, più n.1 marca da bollo, del valore legale corrente da apporre sull'originale.
- FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' del richiedente;
- COROGRAFIA in scala 1:25.000 con precisa ubicazione dei luoghi in esame;
- ELENCO PARTICELLE CATASTALI e localizzazione dell'area di intervento su ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE;
- CARTOGRAFIA DI DETTAGLIO su estratto della CARTA TECNICA REGIONALE (C.T.R.) in scala 1:5.000, con individuazione puntiforme dell'intervento;
- RELAZIONE GEOLOGICA redatta ai sensi del D.M. 11/03/1988 e succ. integr. e mod. ed in conformità e con le modalità di indagine previste all'art. 75 e successivi del Regolamento Forestale, che contenga:

- I. inquadramento geologico-geomorfologico dell'area di intervento e di un suo congruo intorno, con particolare definizione:

- 1) dell'assetto idrogeologico dell'area,
- 2) dell'ambiente geomorfologico di appartenenza,
- 3) della presenza o meno di processi gravitativi attivi e/o quiescenti e/o inattivi;

II. stralcio della perimetrazione vigente delle aree soggette a Vincolo Idrogeologico,

III. stralcio della cartografia "proposta di nuova perimetrazione del Vincolo Idrogeologico" (cartografia approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n°58 del 28/04/1999 e successive integrazioni o modifiche),

IV. verifiche relativamente alla normativa vigente in materia di "Rischio idraulico e idrogeologico",

V. valutazione della compatibilità tra gli interventi in progetto ed il contesto idrogeologico-ambientale della zona investigata,

VI. dichiarazione della fattibilità dell'intervento.

- PROGETTO delle opere e dei lavori comprendente la RELAZIONE TECNICA e gli ELABORATI GRAFICI, regolarmente datati e firmati da tecnico abilitato, in particolare comprensivi di:
 - I. piante e sezioni tipo dell'intervento (in scala adeguata) che rappresentino anche il profilo del terreno per un intorno significativo relativamente allo stato attuale, di progetto e sovrapposto,
 - II. individuazione e quantificazione degli scavi e i riporti di terreno previsti,
 - III. stralcio di P.R.G. comunale.
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA di dettaglio e panoramica dei terreni oggetto dei lavori, debitamente datate, timbrate e firmate dal tecnico.

Art. 3

Elenco delle Tipologie di opere e movimenti di terreno soggette a procedura semplificata

3.1 Opere e movimenti di terreno di modesta entità eseguibili senza "Autorizzazione" o "Dichiarazione di Inizio Lavori"

Sono ricomprese nella presente sezione le tipologie di opere e movimenti terra di cui agli articoli 98 e 99 del vigente Regolamento Forestale (qui di seguito riproposte).

Per l'esecuzione delle opere e movimenti di terreno indicati nella presente sezione non è richiesta "Autorizzazione" o "Dichiarazione di Inizio Lavori" ai fini del vincolo idrogeologico, a condizione che siano rispettate:

- le norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori di cui al Capo I, Sezione II, Titolo III del Regolamento Forestale;
- le specifiche condizioni e prescrizioni indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Manutenzioni

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici o altri manufatti che non comportino scavi o modificazioni morfologiche dei terreni vincolati, in particolare: le modifiche interne, le modifiche esterne senza alterazione della sagoma del fabbricato e della superficie impermeabilizzata, opere di manutenzione e cambio di destinazione d'uso dei fabbricati e realizzazione cordoli di sottofondazione, (di profondità non superiore a mt 0,60 dal p.c.);
- b) la manutenzione ordinaria della viabilità a fondo naturale a condizione che non comporti modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate.

Per manutenzione ordinaria di cui al presente punto si intende, in particolare:

1. livellamento del piano viario,
2. ricarico con inerti,
3. ripulitura e risagomatura delle fossette laterali,
4. tracciamento o ripristino degli sciacqui trasversali,
5. ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti,

6. rimozione di materiale franato dalle scarpate e risagomatura localizzata delle stesse,
 7. rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate,
 8. installazione di reti paramassi,
 9. taglio della vegetazione forestale, con le modalità indicate all'articolo 41 del Regolamento Forestale.
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità a fondo asfaltato o comunque pavimentato, comprendente gli interventi di cui alla lettera b), nonché la sostituzione del manto e gli scavi da effettuarsi nella sede stradale per la posa di tubazioni, a condizione che non comportino modificazioni dell'ampiezza della sede stradale o la risagomatura andante delle scarpate e che si tratti comunque di scavi di dimensioni non superiori a mt. 1 di larghezza e mt. 1,5 di profondità;
- d) la sostituzione di pali esistenti di linee elettriche, telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili che comporti i soli movimenti di terra necessari per tale sostituzione, anche in adiacenza a quelli esistenti;
- e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tubazioni o di linee elettriche o telefoniche interrato (o altre infrastrutture ad esse assimilabili) a condizione che non comporti modifiche del tracciato delle stesse o della sezione di scavo oltre i limiti di cui alla precedente lettera c).
- f) la manutenzione ordinaria e straordinaria di alvei, di argini di fiumi, canali, torrenti e fossi e delle opere idrauliche o di bonifica purché nel rispetto della normativa vigente.
- g) la rimozione di materiali franati e la relativa sistemazione dei terreni in adiacenza a fabbricati o ad altri manufatti, a condizione che gli interventi siano urgenti e necessari a rendere agibili i manufatti stessi o ad assicurare la pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi.

Altre opere e movimenti di terreno

- a) le recinzioni in pali e rete, compresa l'installazione di cancelli o simili, a condizione che:

1. siano costituite da pali infissi nel suolo con eventuali opere di fondazione limitate al singolo palo, senza cordolo di collegamento, limitando i movimenti di terreno a quelli necessari all'infissione dei pali e sostegni,
 2. siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi, torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti,
 3. non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse.
- b) l'infissione di pali di sostegno per linee elettriche in cavo isolato o telefoniche, cartelloni pubblicitari e segnaletici o ad essi assimilabili, per la quale occorranò i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo e che non comporti l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la potatura di rami o il taglio dei polloni. Sono esclusi i tralicci che richiedano la formazione di apposita platea di appoggio;
- c) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi esterni per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di mc. 3, a condizione che:
1. l'installazione non comporti scavi o riporti superiori a mc. 3 di terreno o realizzazione di opere di contenimento del terreno di altezza superiore a 1 metro,
 2. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori allo stesso limite imposto per il serbatoio,
 3. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997,
 4. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree,
 5. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliino le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- d) l'installazione, nei terreni non boscati, di serbatoi interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità massima di mc. 3, a condizione che:
1. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera del serbatoio,
 2. lo scavo sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno,

3. le opere accessorie non interessino aree boscate e non comportino movimenti di terreno superiori a quelli necessari per la posa in opera del serbatoio,
 4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997;
 5. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree;
 6. nel caso di serbatoi per acqua, le tubazioni di troppo pieno convogliano le acque in superficie senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno.
- e) l'installazione, nei terreni non boscati, di fosse biologiche o altri impianti di depurazione delle acque reflue che recapitino direttamente le acque stesse nella fognatura pubblica od in acque di superficie provenienti esclusivamente da depuratori ad ossidazione totale, a condizione che:
1. per gli scarichi in superficie si convogliano le acque fino al ricettore naturale senza determinare fenomeni di erosione o di ristagno e senza modificare sponde od argini dei corsi d'acqua,
 2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e sia immediatamente ricolmato evitando ogni ristagno d'acqua al suo interno; il materiale di risulta sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997,
 3. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree,
 4. che non recapitino le acque stesse nel sottosuolo,
 5. non sia realizzata in area in frana.
- f) la posa in opera di tubazioni (acquedotti, reti per combustibili, vapordotti, ecc.), cavi interrati (linee elettriche e telefoniche, ecc..) ed opere accessorie interrate (tipo tombini, ecc..), a condizione che:
1. non sia necessaria la realizzazione di nuova viabilità, anche temporanea,
 2. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera dei manufatti e comunque le dimensioni di mt. 1 di larghezza e di mt. 1,5 di profondità,

3. lo scavo sia immediatamente ricolmato, compattando il terreno di riporto, evitando ogni ristagno o scorrimento d'acqua all'interno dello scavo ed ogni possibile fenomeno di incanalamento delle acque o di erosione al termine dei lavori,
 4. il terreno di scavo sia conguagliato in loco provvedendo al suo rinverdimento ed alla regimazione delle acque superficiali, oppure reimpiegato in siti autorizzati o smaltito in conformità al D.Lgs. 22/1997,
 5. non sia necessaria l'eliminazione di piante o ceppaie arboree e, all'interno delle aree boscate, non sia necessaria l'eliminazione di piante arbustive.
- g) la realizzazione, in terreni non boscati, di pavimentazioni in aree di pertinenza di fabbricati, a condizione che:
1. non comportino scavi o riporti di terreno superiori a cm 30 di profondità;
 2. non abbiano superficie superiore a mq. 50 o superficie superiore a mq. 100 se realizzate per almeno il 70% con materiali permeabili (massetti autobloccanti su letto di sabbia o simili),
 3. sia assicurata la regimazione delle acque superficiali evitando di alterare i deflussi a carico dei terreni posti a valle ed ogni fenomeno di erosione, non comportino eliminazione di piante d'alto fusto o di ceppaie.
- h) altri piccoli movimenti di terreno, entro un volume massimo di mc. 3 di terreno movimentato, a condizione che l'intervento:
1. non sia volto all'attuazione di trasformazioni di terreni boscati o di terreni saldi in terreni a periodica lavorazione o di destinazione dei terreni vincolati,
 2. non sia connesso all'esecuzione di opere od interventi soggetti ad altre specifiche norme di cui al Capo II e III del Titolo III del vigente Regolamento Forestale,
 3. non determini, nemmeno temporaneamente o durante l'esecuzione dei lavori, fenomeni di instabilità o di erosione dei terreni vincolati, o alterazione della circolazione delle acque.
- i) indagini sul suolo e sottosuolo, prospezioni geofisiche ecc. realizzate anche mediante opere temporanee di scavo, perforazione, sondaggi, finalizzate o propedeutiche alla progettazione di opere o interventi a condizione:

1. che a termine delle operazioni sia ripristinato lo stato originale dei luoghi e i lavori siano eseguiti nel rispetto delle norme tecniche generali per l'esecuzione dei lavori di cui all'art.75 del vigente Regolamento Forestale,
 2. non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree e arbustive.
- j) la realizzazione, nei terreni non boscati, di piccole opere edilizie del tipo pavimentazione a singole lastre permeabili per percorsi pedonali nell'area di pertinenza di fabbricati ad uso abitativo e muretti fino a mt. 1 di altezza, a condizione che siano realizzati senza l'eliminazione di piante arboree e arbustive e i movimenti terra siano limitati allo stretto indispensabile per la realizzazione dell'opera;
- k) la realizzazione, nei terreni non boscati, di pergolati, gazebo o altre opere precarie ad esse assimilabili, prive di tamponamenti laterali, all'interno dell'area di pertinenza dei fabbricati a condizione che:
1. siano realizzati con materiali permeabili all'infiltrazione delle acque meteoriche e superficie (sia per la copertura e sia per il basamento) ed aventi superficie d'ingombro fino a mq.20,
 2. siano realizzati senza l'eliminazione di piante arboree e arbustive,
 3. i livellamenti siano limitati all'area di intervento e non superino cm 20 in scavo e in riporto,
 4. per i quali siano necessari i soli movimenti di terreno necessari per la fondazione del palo (sono escluse fondazioni a cordolo continuo).

3.2 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti a "Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.)

1. La realizzazione delle seguenti opere o movimenti di terreno è soggetta a Dichiarazione a condizione che gli stessi siano realizzati in conformità alle norme tecniche generali di cui al Capo I, Sezione II, Titolo III del vigente Regolamento Forestale, e purché siano rispettate le condizioni di seguito indicate per ciascuna opera o movimento di terreno.

Restano ferme eventuali prescrizioni che possono essere dettate dall'Ufficio Comunale competente entro i 20 giorni successivi alla data di ricezione della "Dichiarazione" stessa.

Sono ricomprese nella presente sezione le tipologie di opere e movimenti terra di cui all'articolo 100 del vigente Regolamento Forestale (qui di seguito riproposte).

- a) la realizzazione di scannafossi ad edifici esistenti di dimensioni non superiori a 1 metro di larghezza e 2 metri di profondità, a condizione che:
1. lo scavo sia effettuato entro lo stretto necessario alla realizzazione dell'opera, in stagioni a minimo rischio di piogge, procedendo per piccoli settori, facendo seguire l'immediata realizzazione delle opere di contenimento e procedendo ad ulteriori scavi solo dopo che queste ultime diano garanzia di tenuta,
 2. siano realizzati i necessari drenaggi a retro delle opere di contenimento del terreno.
- b) la costruzione di muri di confine, di cancelli, di recinzioni con cordolo continuo, di tettoie permeabili prive di fondazione (ad uso posto auto, fioriere, gazebo ecc.) a condizione che:
1. gli scavi siano limitati a quelli necessari alla messa in opera dei muri o cordoli,
 2. le opere siano poste al di fuori dell'alveo di massima piena di fiumi torrenti o fossi e non impediscano il regolare deflusso delle acque in impluvi o linee di sgrondo esistenti,
 3. le opere non comportino l'eliminazione di piante o ceppaie, fatta eccezione per la sola potatura di rami o il taglio di polloni, né l'infissione di rete o di sostegni sulle stesse. La realizzazione di muri di contenimento del terreno dell'altezza massima di mt. 1,5 a condizione che la somma dei volumi di scavi e di riporto da eseguire sia inferiore a mc. 1 per ogni metro lineare di muro da realizzare;
- c) la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria di viabilità esistente, ed in particolare la realizzazione di fossette o canalette laterali, di tombini e tubazioni di attraversamento, il rimodellamento e consolidamento di scarpate stradali, la realizzazione di muri di sostegno che non comportino sbancamenti ma solo movimenti superficiali di terreno, la trasformazione di strade a fondo naturale in strade a fondo asfaltato e lastricato, è soggetta a dichiarazione, a condizione che:
1. le acque raccolte da canalette, tombini od altre opere di regimazione siano convogliate negli impluvi naturali o in punti saldi ove le stesse non possano determinare fenomeni di erosione o di ristagno,

2. le strade a fondo asfaltato, o comunque artificiale, siano dotate di opere per la raccolta e la regimazione delle acque, atte ad evitare alterazioni della circolazione delle acque nei terreni limitrofi ed incanalamenti di acque sulla sede stradale,
 3. i lavori procedano per stati di avanzamento tali da consentire l'immediata ricolmatura di scavi a sezione obbligata ed il consolidamento di fronti di scavo o di riporto al fine di evitare fenomeni di erosione o di ristagno di acque,
 4. per il rimodellamento di scarpate siano adottate tutte le cautele necessarie ad evitare fenomeni di smottamento o di erosione, operando in stagione a minimo rischio di piogge, allestendo fossette di guardia per deviare le acque provenienti da monte e mettendo in opera graticciate od altre opere di trattenimento del terreno ove lo stesso non abbia sufficiente coesione.
- d) la realizzazione di pozzi per attingimento di acqua ad uso domestico, a condizione che le indagini geologiche di cui deve essere corredato il progetto attestino la compatibilità dell'emungimento previsto con le caratteristiche geomorfologiche e con la circolazione idrica profonda dell'area considerata, escludendo in particolare fenomeni di subsidenza dei terreni ed interferenze con il regime di eventuali sorgenti;
- e) l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, a condizione che:
1. non comporti l'ampliamento planimetrico dell'edificio stesso, dalla relazione geologica allegata al progetto risulti che nei terreni in pendio il sovraccarico determinato dall'edificio è compatibile con la stabilità del versante.
- f) l'installazione, nei territori boscati, di serbatoi esterni e interrati per G.P.L. o altri combustibili liquidi, o per acqua, della capacità da mc. 3 a mc. 10, è soggetta a dichiarazione, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 99, commi 3 e 4 del Regolamento Forestale; Per i serbatoi interrati occorre sempre la relazione geologica che attesti la fattibilità dell'intervento e la profondità a cui si trova la falda ed il livello piezometrico.
- g) La realizzazione di volumi tecnici fino a mq 6, a servizio di fabbricati a condizione che:
1. lo scavo non ecceda lo stretto necessario alla posa in opera delle fondazioni e, comunque, non comporti movimenti terra superiori a mc. 5;

2. venga rispettato il concetto di adiacenza cercando di ubicare il locale tecnico nelle vicinanze della struttura da servire (mt. 10);
 3. non sia necessaria l'eliminazione di piante arboree;
 4. la pavimentazione perimetrale sia di tipo permeabile;
- h) gli interventi da attuare in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali nelle aree per le quali sia stata approvata la carta della fattibilità, sulla base delle indagini di cui all'articolo 1 della legge regionale 17 aprile 1984, n. 21 (Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), a condizione che tali interventi:
1. non siano da attuare in terreni boscati;
 2. non riguardino aree classificate a fattibilità 4 o non classificate;
 3. la dichiarazione di inizio lavori sia corredata da:
 - I. dichiarazione rilasciata congiuntamente dal geologo e dal tecnico abilitato, firmatari rispettivamente della relazione geologica e geotecnica e del progetto esecutivo, da cui risulti:
 - i. che sono state verificate condizioni di stabilità dei terreni in tutte le fasi dei lavori ed a seguito dell'esecuzione degli stessi, evidenziando anche i fattori di sicurezza minimi determinati per la stabilità dei fronti di scavo e del versante, sia a breve termine per le fasi di cantiere, sia a lungo termine nell'assetto previsto in progetto,
 - ii. che i lavori e le opere in progetto non comportano alterazione della circolazione delle acque superficiali e profonde.
 - II. relazione geologica e risultanze delle indagini geologiche nei casi e con i criteri definiti dall'articolo 75 del Regolamento Forestale,
 - III. progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative

alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno,

- IV. relazione e apposite tavole grafiche che, per le varie fasi di cantiere e per l'assetto definitivo di progetto, illustrino le opere per la regimazione delle acque superficiali, la localizzazione e la rete di sgrondo dei drenaggi a retro delle opere di contenimento, con particolari relativi alle modalità costruttive degli stessi. Inoltre, apposite tavole in sezione che evidenzino i livelli di falda eventualmente rilevati in sede di indagine geologica, in sovrapposizione alle opere in progetto.

3.3 Opere, lavori e movimenti di terreno soggetti ad "Autorizzazione"

1. Tutti gli interventi non contemplati nei precedenti punti 3.1 - 3.2 e che comportino un maggior rischio idrogeologico sono soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'art. 101 del D.P.G.R. 48/R/2003;
2. Per tutti gli interventi oggetto di sanatoria (nessuno escluso) occorre presentare istanza di autorizzazione come indicato all'art. 2 punto b. del presente regolamento.

Art. 4

Disciplina dei procedimenti amministrativi - Richiesta di documentazione integrativa - Sospensione dei termini

1. Le procedure di cui al presente articolo sono redatte secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della Legge Forestale ed in conformità con gli articoli 71 e 72 del Regolamento Forestale.
 2. I procedimenti relativi a domande di "Autorizzazione" o di "Parere in sanatoria" si concludono entro 70 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il provvedimento finale o il provvedimento di diniego sono trasmessi al richiedente e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Castiglione della Pescaia.
- Così come previsto dall'art. 72, comma 1, del Regolamento Forestale, le Autorizzazioni ai fini idrogeologici, anche quelle di cui all'art. 72, comma 3, del Regolamento Forestale, hanno

validità di cinque anni. La validità temporale delle Autorizzazioni può essere prorogata, una sola volta e fino ad un massimo di mesi 12, a seguito della presentazione, almeno sessanta giorni prima della scadenza dell'Atto, di motivata istanza. Nell'atto di proroga dell'Autorizzazione, nel quale è indicata la scadenza della stessa, possono essere impartite ulteriori prescrizioni per l'esecuzione dei lavori, in relazione allo stato di avanzamento degli stessi ed alle condizioni dei luoghi.

Al fine del completamento di opere o lavori per i quali è scaduta la validità temporale dell'Autorizzazione può essere richiesto il rinnovo dell'Autorizzazione stessa. Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute variazioni a norme di legge o di regolamento; detto rinnovo può essere concesso una sola volta.

Una copia dell'Autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale, è fatto altresì obbligo tenerne una copia esposta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

3. La "Dichiarazione di Inizio Lavori" (D.I.L.) deve essere compilata su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale, la presentazione di D.I.L. su modelli diversi da quelli prima richiamati non sono valide.

Le Dichiarazioni di Inizio Lavori devono essere presentate almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori (la data presunta dell'inizio dei lavori deve essere indicata nella dichiarazione e non può pertanto essere inferiore a 20 giorni dalla data di registrazione al protocollo dell'Amministrazione Comunale).

Entro 20 giorni dalla presentazione della dichiarazione l'Amministrazione Comunale comunica il divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla Legge Forestale, dal Regolamento Forestale e dal presente Regolamento Comunale. Il provvedimento di diniego è trasmesso al richiedente e al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Castiglione della Pescaia.

Entro i suddetti 20 giorni l'Amministrazione Comunale può dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti.

Il Comune ha, comunque, la facoltà di sospendere i lavori anche oltre detto termine per casi Così come previsto dall'art. 72, comma 2, del Regolamento Forestale i lavori e le attività soggette a D.I.L. devono essere eseguite entro il termine massimo di tre anni dalla data di

presentazione della stessa; una volta scaduta la validità della Dichiarazione dovrà essere presentata una nuova Dichiarazione.

Una copia in carta semplice della Dichiarazione, e dei relativi allegati, dovrà essere trasmessa, dal richiedente, contestualmente al Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Castiglione della Pescaia, è fatto altresì obbligo tenere una copia della Dichiarazione esposta in cantiere a disposizione degli organi di vigilanza.

4. Le domande di "Autorizzazione" o le "Dichiarazioni di Inizio Lavori" non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il Responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro **20** giorni per le "Dichiarazioni", ed entro **40** giorni per le "Autorizzazioni" e "Pareri in Sanatoria", l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

5. Il Responsabile del procedimento può, con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione.

La richiesta interrompe, per una sola volta e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo.

Art. 5

Procedure e modalità di presentazione delle domande di variante in corso d'opera

1. Le varianti in corso d'opera riferite ad interventi soggetti ad "Autorizzazione" di cui all'articolo 101 del vigente Regolamento Forestale sono disciplinate all'art. 2, lettera a), del presente Regolamento.

2. Le varianti in corso d'opera riferite ad interventi soggetti a "Dichiarazione Inizio Lavori" di cui all'articolo 100 del vigente Regolamento Forestale sono disciplinate dall'articolo 2, lettera c), del presente Regolamento.

Art. 6
Modulistica

Le domande di "Autorizzazione", "Pareri in Sanatoria", le "Dichiarazioni di Inizio Lavori" (D.I.L.) e le comunicazioni di inizio lavori sono presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 2 e con le procedure di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, mediante la modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale da approvare con successivo e separato atto del Responsabile del Servizio.

Art. 7
Norme Transitorie

Nelle more di tempo necessarie all'approvazione della modulistica di cui al precedente Art. 6 potranno essere utilizzati, per la presentazione delle relative istanze, i modelli provvisori, predisposti dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico, attualmente in uso.